Allegato A

PERSONALE DOCENTE
ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO

A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili è determinata dal Ministero e sarà comunicata, a livello provinciale, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici.
Il contingente, che include anche i posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito, sarà calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si provvederà a distribuire tale consistenza provinciale, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a ripartire i contingenti provinciali in contingenti di ambito territoriale.

A.2 Per le assunzioni a tempo indeterminato le graduatorie sono, ove pubblicate, quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107 nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. Ai sensi dell'art. 1 comma 109 lettera c) della legge n. 107/2015 per l'assunzione del personale docente ed educativo continua ad applicarsi l'art. 399, comma 1 del T.U. Istruzione fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento assegnando il 50 % delle nomine in ruolo alle graduatorie di merito del concorso ed il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento.
Ove non risultino ancora pubblicate le graduatorie di cui ai richiamati D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107 le nomine in ruolo saranno, interamente, disposte nei confronti degli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, con recupero a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.
Limitatamente alla scuola dell'infanzia trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 1-quater del D.L. 29 marzo 2016 n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 ed al D.M. n. 496 del 22 giugno 2016 e, pertanto, laddove le graduatorie del concorso per la scuola dell'infanzia indetto con D.D.G. n. 82/2012 siano esaurite o si esauriscano con l'attribuzione di un numero di posti inferiore al 50%, le SS.LL. avranno cura di accantonare il 15% del totale dei posti vacanti e disponibili che verrà destinato alla procedura nazionale di nomina.
Le immissioni in ruolo per l'a.s. 2016/2017 per la scuola secondaria di I e II grado, nelle more della necessaria attuazione progressiva delle disposizioni contenute nel D.P.R. 19/16, avverranno attraverso le tabelle di corrispondenza, tra le classi di concorso previste dal D.P.R. n. 19/2016 e le attuali classi di concorso definite dal D.M. 39/98, di cui al decreto dipartimentale n. 635 del 8 luglio 2016 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Le immissioni in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. n.106 del 23 febbraio 2016 avverranno per gli insegnamenti previsti dal D.P.R. n. 19/2016, sui posti qualificati con le classi di concorso previste dal D.M. 39/98 che risulteranno vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia dopo le operazioni di mobilità, secondo le corrispondenze previste dal D.P.R. n. 19/2016. In caso di confluenza di più di una classe di concorso di cui al D.M. n. 19/2016, il personale docente nominato in ruolo sceglierà, nel limite del 50% per ciascuna classe di concorso, tra le disponibilità afferenti a tutte le classi di concorso di cui al D.M. n. 39/98 confluite nella nuova classe di concorso. Le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento avverranno attingendo alla graduatorie corrispondenti ai posti che risulteranno vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia dopo le operazioni di mobilità.

A.3 Ove il numero dei posti vacanti e disponibili, risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alle graduatorie del Concorsi ordinario.

A.4 Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili assegnati per ambito territoriale.

A.5 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell'ambito territoriale.

A.6 L'assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21, e dall'art. 33 comma 6 e dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.7 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all'art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art.1, comma 2, della legge 407/98.
Si richiamano, altresì, le disposizione contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66

A.8 Per quanto concerne l'assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, le nomine in ruolo sono disposte per ambiti disciplinari. La Legge n. 107/2015 ha disposto che per i concorsi non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sul sostegno.

A.9 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all'art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.12, 1° e 2° cpv..

A. 10 Per quanto riguarda le assunzioni per la classe A- 56 (ex A-77) - strumento musicale nella scuola media - dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite, nell'ordine, tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia) e in fascia aggiuntiva di cui al D.M. 53/2012.

A.11 I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici del personale docente sono assunti nei ruoli regionali, articolati in ambiti territoriali ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. I soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento

del personale docente sono assunti nei ruoli regionali, esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 109 lettere a) e c).

A.12 L'accettazione o la rinuncia nell'ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nello stesso ambito territoriale successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.12, 3° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno

L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nel medesimo ambito territoriale ovvero in altro ambito territoriale solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento (es. presenza di candidati iscritti in G.A.E. di una provincia e nella graduatoria di merito di altra regione).

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

A 13 Si ricorda l'obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, devono essere attivate, da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell'attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

A.14 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.15 E' possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 .

A.16 Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7 del D.M. 42 dell'8 aprile 2009).

A.17 Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

A.18 Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all'atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s. 2016/17.